



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. GSN n.14/2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nei confronti della tesserata C.R. (-omissis-) e dei tesserati **Massimiliano Spagliardi (tessera F.I.S.E. n.002175/B)**, **Luigi Giuseppe Pirovano (tessera F.I.S.E. n.004902/B)**, nonché del **Centro Ippico Il Pioppo A.S.D. (codice F.I.S.E. n.0402750)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

* * * * *

Con comunicazione del 13 luglio 2021, la signora Lucia Filitto, Presidente di Giuria del Concorso Nazionale B0* di Salto Ostacoli, svoltosi presso le Scuderie della Malaspina S.S.D. a R.L. in Ornago (MB), tra i giorni 10 e 11 luglio 2021, ha sottoposto all'esame di questo Giudice alcuni episodi che, a suo dire, avrebbero potuto configurare delle condotte antiregolamentari realizzate in occasione della richiamata manifestazione sportiva. Nello specifico, veniva segnalato testualmente che *"Nella giornata di sabato 10/07/2021, lo steward Lorenzo Antali, nel controllare eventuali deleghe ha riscontrato una irregolarità circa l'iscrizione della junior C.R. (-omissis-) tesserata presso il C.I. Il Pioppi, il cui responsabile è Massimiliano Spagliardi che ha delegato il Signor Aureliano Giuseppe Raciti (FISE 01418/b) che non ha la carica di Istruttore attiva.*

Dopo aver parlato con il Signor Raciti, che asserisce di essere in regola, per il bene della concorrente ho suggerito di far fare al Sig. Spagliardi un'altra delega. La sig.ra Claudia Belloli si è messa a disposizione e ha ricevuto la delega corretta.

Da ulteriori controlli è emerso che di fatto la Sig.na R.C. viene portata in gara dal Sig. Luigi Giuseppe Pirovano tesserato sempre presso il C.I. I Pioppi (FISE 004902/b) il quale non ha titolo alcuno.

A questo punto, insospettitami, ho proceduto ad un controllo anche sul cavallo assieme al veterinario Gloria Sartori (vedi relazione) dove abbiamo riscontrato un microchip diverso da quello del passaporto presentatoci (vedi copia passaporto allegato). Dopo alcune scusanti, il Signor Pirovano (presunto proprietario del cavallo) ha ammesso davanti a me e allo steward che il cavallo iscritto in gara non



Federazione Italiana Sport Equestri

era quello del passaporto. La mia decisione, che ho immediatamente comunicato al Sig. Pirovano, è stata quello di squalificare il binomio per Frode (...)".

Per le condotte segnalate, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare nei confronti della tesserata C.R. (-omissis-) e dei tesserati Massimiliano Spagliardi (tesserata F.I.S.E. n.002175/B), Luigi Giuseppe Pirovano (tesserata F.I.S.E. n.004902/B), nonché nei confronti del Centro Ippico Il Pioppo A.S.D. (codice F.I.S.E. n.0402750), fissando la data per l'adozione della decisione per il giorno 30 luglio 2021, e concedendo alle parti, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l'adozione della decisione.

Con memoria difensiva del 27 luglio 2021, il signor Massimiliano Spagliardi, per il tramite dell'Avv. Stefania Cappa, ha osservato: a) che l'iscrizione al Concorso della *junior* C.R. e del cavallo-atleta Elmar era regolare; b) che la qualifica di istruttore del soggetto delegato dal medesimo ad accompagnare la *junior* al Concorso, signor Aureliano Giuseppe Raciti, era già al tempo attiva, quindi, valida; c) di essere, nella sua duplice veste, soggetto incensurato; d) di non essere stato presente all'evento e di non poter *"minimamente immaginare una simile azione da parte di un suo tesserato"*; e) di non essere stato avvisato del cambio del cavallo, altrimenti *"avrebbe prontamente regolarizzato la nuova iscrizione"*, conoscendo perfettamente i regolamenti federali; f) di essere venuto a conoscenza dell'accaduto solo con la notifica del provvedimento di questo Giudice e di aver *"immediatamente diffidato il signor Pirovano a trovarsi un altro maneggio ove tesserarsi"*. L'Avv. Cappa ha concluso chiedendo *"di prosciogliere il Signor Spagliardi personalmente da qualunque addebito contestato e, per il C.I. Il Pioppo ASD, qualora venisse riconosciuta una colpa a titolo di responsabilità oggettiva, applicare una pena contenuta nel minimo"*.

Anche il signor Luigi Giuseppe Pirovano, difeso dall'Avv. Stefania Cappa, trasmetteva in pari data (27 luglio 2021) propria memoria difensiva, nella quale oltre a chiedere l'applicazione nei suoi confronti di una pena contenuta nel minimo, precisava: a) di aver *"ammesso l'addebito contestato"*; b) di non aver comunicato a nessuno di portare in gara un



Federazione Italiana Sport Equestri

cavallo diverso rispetto a quello iscritto; c) di aver *“collaborato fattivamente alla ricostruzione dei fatti e si è attivato per porre rimedio al suo comportamento”*; d) di essere *“incensurato”* e di aver *“chiesto scusa a tutte le parti in cause, ivi compresa la Federazione ed i giudici di gara, dimostrando un sincero ravvedimento per la condotta posta in essere”*.

La tesserata C.R., rappresentata nel presente giudizio dal padre, esercente la responsabilità genitoriale, e difesa dall'Avv. Stefania Cappa, trasmetteva propria memoria difensiva in data 28 luglio 2021 e chiedeva *“in via principale il suo proscioglimento, in via subordinata, qualora venisse ritenuta responsabile, l'applicazione della sanzione del richiamo scritto”*. Nel proprio scritto difensivo l'Avv. Cappa sosteneva che la giovane età, l'inesperienza e lo status di incensurata dell'atleta *“non possano averla condotta a commettere alcun illecito, tanto più la grave accusa di un'eventuale frode sportiva”* ed ha precisato altresì che *“la categoria denominata LB70 per la quale era iscritta, era 1) in qualità di fuori gara; 2) senza alcun montepremi in palio; 3) per mero allenamento; 4) dedicata ai principianti; 5) categoria LUDICA (LB)”* e che *“Solo successivamente alla squalifica, la ricorrente ha appreso che l'iscrizione del cavallo non era corretta”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla configurabilità o meno degli illeciti disciplinari in capo ai tesserati coinvolti nel presente procedimento, risulta necessario analizzare distintamente le posizioni.

A) Quanto al tesserato Luigi Giuseppe Pirovano

Dall'esame della documentazione in atti, risulta pacifica la commissione dell'illecito da parte del tesserato Pirovano, il quale oltre a portare in gara un cavallo non iscritto, neppure ai Ruoli Federali, ha omesso di avvisare di tale sua scelta sia la *junior*, sia l'istruttore o il suo delegato sia, ancora, il Presidente del C.I. Il Pioppo A.S.D. presso cui è tesserato. Al contempo, risulta altresì che il signor Pirovano si sia ravveduto della propria condotta, porgendo formali scuse a tutte le parti interessate, ivi compresa la Federazione ed i giudici di gara.

A fronte di quanto sopra, nei confronti del signor Luigi Giuseppe Pirovano questo Giudice ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione del Tesseramento per due mesi, ex articolo 6, punto XI, del nuovo Regolamento di Giustizia F.I.S.E. (entrato in vigore



Federazione Italiana Sport Equestri

con delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 204 del 6 luglio 2021), con contestuale inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box).

B) Quanto alla tesserata C.R.

Preliminarmente si rileva come le norme contenute all'interno del nuovo Regolamento di Giustizia F.I.S.E. siano applicabili anche ai minori Tesserati, *ex* articolo 73. Per quel che qui interessa, inoltre, l'articolo 4 comma 4, secondo periodo, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. prevede che *"sono sanzionabili i tesserati di età compresa tra i 14 ed i 18 anni se avevano capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto. Ad essi si applica una sanzione ridotta"*.

Norme che, nel caso di specie, dovranno essere lette in combinato disposto con l'articolo 365 del Regolamento Generale - Libro VII - "Norme Generali relative a Cavalli e Cavalieri". Ebbene, se da un lato, il comma 5 del richiamato articolo 365 prevede che *"I cavalieri iscritti ad una manifestazione hanno l'obbligo di controllare prima dell'inizio della manifestazione che il documento di identificazione dell'equide, comprovante l'iscrizione del cavallo nei Ruoli Federali, sia completo della indicazione dei segni identificativi del cavallo e del numero di microchip ed in caso di mancanza od incompletezza, sono tenuti ad effettuare la necessaria regolarizzazione presso i competenti organi e/o autorità e presso la F.I.S.E.; verificano inoltre che sia stato effettuato il rinnovo dell'iscrizione ai Ruoli Federali per l'anno in corso, che vi sia l'annotazione di vaccinazione che rispetti le scadenze previste dalle vigenti norme sanitarie e che il cavallo sia registrato come NON DPA"*, dall'altro lato, il successivo comma 6 precisa che *"Della puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde (...) l'istruttore per cavalieri under 18"*.

Pertanto, essendo la tesserata C.R. una minore, per tale irregolarità avrebbe potuto rispondere il suo Istruttore. A ciò si aggiunga che l'atleta risulta essere una principiante ovvero un'atleta inesperta e mai soggetta a sanzioni e che, peraltro, non era a conoscenza della sostituzione dei cavalli.



Federazione Italiana Sport Equestri

Appare evidente, dunque, nel caso di specie, l'assenza di qualsivoglia profilo disciplinarmente rilevante imputabile all'atleta che andrà dunque assolta.

C) Quanto al tesserato Massimiliano Spagliardi, Istruttore e Presidente-legale rappresentante pro tempore del Centro Ippico Il Pioppo A.S.D.

Dall'esame della documentazione in atti, non si rileva alcuna irregolarità in ordine all'iscrizione della tesserata C.R. e del cavallo-atleta Elmar al Concorso, né tantomeno relativamente alla nomina dell'istruttore Aureliano Giuseppe Raciti quale soggetto delegato, in un primo momento, dal signor Massimiliano Spagliardi ad accompagnare la *junior* in gara, essendo già al tempo il tecnico Raciti in regola con l'aggiornamento tecnico. Alcuna responsabilità, inoltre, questo Giudice ritiene imputabile al signor Massimiliano Spagliardi o al suo delegato, *ex* articolo 365 comma 6 del Regolamento Generale, Libro VII - "Cavalli e Cavalieri" secondo cui "*Della puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde (...) l'istruttore per cavalieri under 18*", in virtù del fatto che, come detto, alcun soggetto, all'infuori del signor Pirovano, era a conoscenza della sostituzione dell'equide.

Si rileva, da ultimo, come il tesserato Massimiliano Spagliardi, nella sua duplice veste, allo stato, risulti incensurato e come nelle more e prima della definizione del presente procedimento, abbia formalmente preso le distanze dalla condotta realizzata dal signor Pirovano, diffidando il medesimo a trovarsi altra scuderia presso cui tesserarsi, nonché donando la somma di €.25,00 ad un'associazione che si occupa del recupero e del benessere di animali maltratti, come gesto simbolico di scuse.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene non sussistere alcuna condotta disciplinarmente rilevante imputabile al tesserato Massimiliano Spagliardi, nella sua veste di Istruttore.

Nei confronti del Centro Ippico Il Pioppo A.S.D., invece, la medesima associazione sportiva sarà tenuta a rispondere della condotta illecita realizzata dal proprio tesserato Luigi Giuseppe Pirovano, *ex* articolo 4 del Regolamento di Giustizia, per la quale, tenuto conto



Federazione Italiana Sport Equestri

delle attenuanti di cui sopra, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda pari ad €.300,00 (euro trecento/00).

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale,

ASSOLVE

i tesserati **Massimiliano Spagliardi (tessera F.I.S.E. n.002175/B)** e **C.R. (-omissis-)**, e

APPLICA

- al signor **Luigi Giuseppe Pirovano (tessera F.I.S.E. n.004902/B)** la sanzione della **sospensione** del Tesseramento per **2 (due) mesi**, con contestuale inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box), *ex* articolo 6, punto XI, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.;
- al **Centro Ippico Il Pioppo A.S.D. (codice F.I.S.E. n.0402750)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Massimiliano Spagliardi, la sanzione dell'**ammenda di €.300,00 (euro trecento/00)**, *ex* articolo 6, punto III, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.;

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti presso il domicilio eletto, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.

Roma, lì 30 luglio 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca